

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc H 1^o
Avvoc - Rag. APL
26.02.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimento deliberauti
Pratica pervenuta il 21.02.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale Oggetto: Liquidazione imposta di registro
In data 26/02/2013 per omessa registrazione sentenza
n. 1/2009 del Tribunale civile di
Ragusa- Comune di Ragusa c/ C
C o & C s.n.c-contratti tipici ed
obbligazioni
N. 194
N. 17
Data h. 2.13

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013

CAP. 1230

IMP. 315/13

FUNZ. A

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Adolfo

L'anno duemilatredici, il giorno qua 4⁰⁰ del mese di febbraio,
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.
Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la
seguente determinazione:

Si premette che con citazione del 13 il Comune di Ragusa, a mezzo del procuratore costituito, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa l'impresa G C &C assegnataria di area ricadente in c/da Serralinena, che aveva ottenuto in diritto di superficie la concessione di area espropriata per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, per procedere al recupero dell' intero importo versato, in esecuzione di sentenza della corte di appello, del costo di acquisizione dell'area, pagate con i debiti fuori bilancio.

La causa ,per la complessità delle procedure veniva rinviata ripetutamente per trattativa di bonario componimento.

Con sentenza n /2009, il Tribunale di Ragusa, atteso che la difesa del comune chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto tutti gli acquirenti degli alloggi dell'impresa G avevano sottoscritto l'atto di acquisizione in piena proprietà dell'area su cui avevano diritto di superficie, dichiarava cessata la materia del contendere intercorrente tra l'ente e la impresa G ed i terzi chiamati C M +31 compensando interamente tra dette parti le spese processuali.

Tutto ciò premesso

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della predetta sentenza datato 12/2012 prot. n dell'importo complessivo di € 232,00, inviato da parte dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, per la omessa registrazione della sentenza '09;

Atteso che le spese processuali sono state compensate tra le parti; che le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono dovuti in solido da tutte le parti in causa, è necessario procedere alla registrazione della sentenza di cui sopra avvalendosi per il pagamento del ravvedimento operoso lungo, procedura consentita per regolarizzare il ritardato pagamento, atteso che è trascorso il termine dei 60 giorni utili per il pagamento dell'imposta di cui in premessa.

E' necessario, pertanto, provvedere all'assunzione dell'impegno ed alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta di € 232,00 + sanzioni 3,75% + interessi legali e successivamente provvedere a richiedere alle parti, a titolo di recupero il 50% della spesa sostenuta.

Per quanto sopra; Visto l'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000- esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma complessiva di € 241,89 Comprensiva della sanzione prevista (3,75) per regolare la posizione debitaria + interessi legali, imputandola al cap. 1230. (MFO 315/13 quando atto ch. Reclami di spese non fruibili)
2. di liquidare per i motivi espressi in narrativa a titolo di imposta per la registrazione della sentenza del Tribunale civile di Ragusa n. 19 nella causa promossa dal Comune di Ragusa contro impresa G i C & C, la somma complessiva di € 241,89 .
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ragusa-
- 4 di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F 23, inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta anzidetta.
5. di richiedere all'impresa in premessa indicata il rimborso della metà della somma pagata per la predetta imposta.

All.ti Mod. F 23 – Sentenza-

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zappalà)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. F. Lumiera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA
(Avv. Sergio Boncoraglio)

Trasmettersi Seg.Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

Visto
Il Dirigente del 1° settore il Segretario Generale
Ragusa, il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Francesco Lumiera

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 21/03/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 MAR 2013

05 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE
Messer Francesco
IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 12 MAR. 2013 cioè dal 05 MAR. 2013 01 MAR. 2013 al 09 MAR. 2013

Ragusa 11 MAR. 2013 / 13 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE